



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Responsabilità della struttura sanitaria e regola del "più probabile che non": il paziente può limitarsi ad allegare, ma non provare, l'inadempimento

Qualora la struttura sanitaria abbia concluso con il paziente un contratto atipico con il quale la prima si è impegnata a rendere, in favore del secondo, prestazioni di carattere sanitario, avvalendosi di personale medico da essa scelto, questa è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico. Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime giuridico dettato in materia di termine di prescrizione dell'azione - ordinario decennale - e distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi

*limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.*

NDR: in argomento Cass. SU 11.1.2008 n. 577.

### **Tribunale di Milano, sentenza del 15.7.2020, n. 4253**

*...omissis..*

Il BB ha convenuto in giudizio MMM s.p.a., e, previo accertamento della sua responsabilità contrattuale per l'evento lesivo occorso in data 14.01.2015, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi *omissis*.

Le domande attoree possono essere accolte nei limiti di cui in seguito.

In primo luogo può ritenersi accertato che la caduta del sig. BB, mentre si trovava ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta, sia da ricondurre ad un difetto di assistenza da parte del personale infermieristico della struttura.

Non è in discussione che il paziente, la notte immediatamente successiva all'intervento, richiedeva assistenza per necessità fisiologiche e veniva accompagnato da un'infermiera in bagno dove, mentre veniva lasciato urinare in piedi, cadeva in avanti urtando con violenza il capo contro la parete e riportando le lesioni di cui è chiesto il risarcimento.

La prova testimoniale articolata da parte convenuta, ribadita anche nelle finali conclusioni, anche a voler prescindere dalla sua generica formulazione, non è rilevante nel presente giudizio.

Infatti, la carenza di assistenza che integra la responsabilità del personale è ravvisabile nel fatto storico, incontestato, di aver lasciato alzare il paziente per recarsi in bagno, anziché usare quei presidi (pappagallo/padella) indicati nella scheda di "valutazione rischio caduta" più idonei a garantire la sicurezza e la incolumità di un paziente da poche ore uscito dalla sala operatoria.

In tale contesto, è affatto ininfluenza se la caduta del paziente sia stata o non "frenata" dall'intervento del personale, poiché il sig. non avrebbe dovuto essere messo in una condizione non compatibile e non adeguata alle sue complessive condizioni.

Va dunque riconosciuta la negligenza e imperizia con la quale il personale sanitario ha gestito il paziente nel post operatorio e nell'assistenza prestata in suo favore.

La consulenza medico legale espletata, affidata ad uno specialista in ortopedia e traumatologia e in medicina legale, è chiara, completa e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione. Le conclusioni della relazione peritale sono pienamente condivisibili, conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi.

I consulenti di entrambe le parti hanno concordato con le valutazioni del consulente dell'ufficio, non facendo pervenire alcuna osservazione all'elaborato peritale.

Il consulente, attraverso l'esame di atti e documenti e l'anamnesi raccolta direttamente dal paziente, ha ricostruito la vicenda clinica ed il rapporto sanitario tra l'attore e la convenuta; ha quindi descritto le condizioni del paziente come risultanti dalla sua visita diretta.

È dunque risultato accertato che: *omissis*.

L'imputabilità della compromissione dello stato di salute dell'attore alla convenuta MMM s.p.a. discende dall'art. 1228 c.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di speditività, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera

accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 28987/2019, così in motivazione: "...va rimarcato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente 'isolata' dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ('cuius commoda eius et incommoda') ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse; ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa 'in eligendo' degli ausiliari o 'in vigilando' circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27.03.2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvallamento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 6.06. 2014, n. 12833)").

Nel caso di specie, tra MMM s.p.a. e il sig. BB è stato concluso un contratto atipico con il quale la prima si è impegnata a rendere, in favore del secondo, prestazioni di carattere sanitario, avvalendosi di personale medico da essa scelto. La convenuta è pertanto tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n.1620/2012).

Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione, tra l'altro, del relativo regime giuridico dettato in materia di termine di prescrizione dell'azione - ordinario decennale - e distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU 11.1.2008 n. 577).

Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da

un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova non fornita.

L'attore ha pertanto diritto al risarcimento dei danni da parte della convenuta MMM s.p.a..

Per la liquidazione del danno di natura non patrimoniale, da effettuarsi secondo criteri equitativi, soccorrono le indicazioni fornite dal consulente dell'ufficio, compatibili con la descrizione della complessiva vicenda clinica.

Il perito ha riconosciuto un periodo di invalidità biologica temporanea, di natura iatrogena, di complessivi 131 giorni (11 giorni + 120 giorni), così suddivisi: invalidità biologica temporanea assoluta per 11 giorni; temporanea al 75% per 30 giorni, al 50 % per 30 giorni e infine al 25% per ulteriori 60 giorni.

Per quanto attiene il danno biologico permanente, ha affermato, con riferimento ai valori percentuali elaborati per postumi permanenti analoghi a quelli in esame dai più accreditati barèmes, che sono residui postumi permanenti nella misura del 13%.

Ricordato che il danno non patrimoniale va valutato in tutte le sue componenti e liquidato unitariamente; considerati tutti gli aspetti di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, anche sotto il profilo del danno morale; assunte le ultime tabelle elaborate da questo Tribunale quale criterio generale di valutazione (Cass. n.12464/2012); considerate altresì l'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi, la complessiva vicenda, le conseguenze pregiudizievoli di carattere permanente derivate ed il loro rilievo funzionale (perdita pressoché totale di gusto e olfatto, ipoacusia a sinistra, vertigini, acufeni a sinistra); si perviene, secondo un necessario criterio equitativo, ad un risarcimento complessivo del danno non patrimoniale di natura permanente di € 31.300,00 in moneta attuale, esclusa la maggiorazione prevista per la personalizzazione in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare e provate dal danneggiato, che consentano di ritenere che l'accertata invalidità abbia avuto sul paziente un'incidenza particolarmente gravosa e maggiore rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. ordinanze n. 23469 e n. 27482 del 2018).

La Cassazione ha infatti ribadito, con la recentissima sentenza n. 28988/2019, che "in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). (...) Questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 23778/2014; Cass. n. 24471/2014)".

Il danno non patrimoniale a carattere temporaneo, alla luce delle indicazioni dei consulenti ed assunto il valore indicato nelle ultime tabelle milanesi, viene liquidato secondo i medesimi criteri in E 6.223,00 (1.078,00 + 2.205,00 + 1.470,00 + 1.470,00).

Sull'importo complessivamente liquidato in moneta attuale pari ad E 37.523,00 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (sent. n.1712/1995) sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento di danno alla data della liquidazione, interessi ad oggi pari ad € 708,00 (quantificati secondo il criterio indicato dalla Suprema Corte nella sent. n.4791/2007).

---

L'attore ha inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute e certificate in atti *omissis*. Non possono trovare riconoscimento altre spese delle quali non risulta un immediato riferimento alla vicenda clinica in oggetto né l'attore ha fornito indicazioni delle ragioni che dovrebbero ricondurre il corrispondente pregiudizio economico alla responsabilità della parte convenuta. Sul complessivo importo di € 1.145,17 sono dovuti gli interessi sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi ad oggi, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nel rispetto delle tabelle forensi e in riferimento allo scaglione relativo al quantum riconosciuto, in conformità alla nota depositata.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: accertata la responsabilità della convenuta MMM s.p.a., in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore BB della somma di € 38.231,06 liquidata in moneta attuale e comprensiva di interessi compensativi alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e della somma di € 1.145,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre rivalutazione dai singoli esborsi e interessi sulla somma via rivalutata sino ad oggi, per entrambe oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza; condanna la convenuta MMM s.p.a. al pagamento in favore dell'attore BB delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva; le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto in data 9.7.2020 sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta.

www.LaNuovaProcedura.com

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

